

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**INDICE****INDICE**

<b>I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b>	<b>12</b>
I.1 L'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento: il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della direttiva (ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo	12
I.2 Rafforzamento delle norme volte a prevenire nuove forme di terrorismo: la direttiva (ue) n. 2017/541	14
<b>II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA</b>	<b>16</b>
II.1 Il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria e l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	16
II.2 Il ruolo della direzione nazionale anti mafia e anti-terrorismo nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	17
II.3 Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni (PPAA)	22
II.4 La collaborazione con il settore privato	22
II.5 Altre iniziative di prevenzione e contrasto dell'economia illegale: il fenomeno dell'usura e il fondo di Prevenzione previsto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108	23
<b>III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b>	<b>26</b>
III.1 I Flussi Segnaletici	26
III.2 Le operazioni sospette	35
III.3 Il processo e la metodologia di analisi. La valutazione del rischio delle operazioni segnalate	40
III.4 Le archiviazioni delle operazioni sospette	43
III.5 I provvedimenti di sospensione	45
III.6 La caratterizzazione di profilo e le tipologie	46
III.7 L'analisi strategica e l'esame dei dati aggregati	49
III.8 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo	51
<b>IV. GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE</b>	<b>59</b>
IV.1 L'attività della Guardia di finanza	59
IV.2 L'attività della Direzione investigativa antimafia (DIA)	73



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

<b>V.</b>	<b>L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	<b>82</b>
V.1	Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuate dalla UIF	82
V.2	Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza	85
<b>VI.</b>	<b>L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA</b>	<b>93</b>
VI.1	L'attività di vigilanza della Banca d'Italia	93
VI.2	L'attività di vigilanza della Consob	104
VI.2	L'attività di vigilanza dell'IVass	106
<b>VII.</b>	<b>I PRESIDI E I PROCEDIMENTI A TUTELA DELL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b>	<b>108</b>
VII.1	La violazione dell'obbligo di segnalazione sospetta: le sanzioni amministrative, il contenzioso e la giurisprudenza	108
VII.2	L'attività sanzionatoria delle Ragionerie Territoriali dello Stato	110
VII.3	Le dichiarazioni valutarie	110
<b>VIII.</b>	<b>LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE</b>	<b>125</b>
VIII.1	Le misure restrittive internazionali ed europee adottate nei confronti della Corea del Nord: inasprimento e prospettive future	125
VIII.2	Iran: l'implementazione del <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> : stato dell'arte e impatto delle normative statunitensi	130
VIII.3	Le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina	134
VIII.4	Le misure restrittive nei confronti della Libia	136
VIII.5	Le misure restrittive nei confronti della Siria	137
<b>IX.</b>	<b>IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E ANALISI DEL RISCHIO IN ITALIA</b>	<b>141</b>
IX.1	Il quadro istituzionale internazionale ed europeo	141
IX.2	L'ISIL nel quadrante siro-iracheno e le sue fonti di finanziamento	142
IX.3	I risultati della presidenza italiana del G7	144
IX.4	Il Counter Isis Finance Group (CIFG)	145
IX.5	La strategia della Financial Action Task Force	146
<b>X.</b>	<b>L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE</b>	<b>150</b>
X.1	L'attività del FATF-GAFI	150



## Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**INDICE**

---

X.2	L'attività nell'ambito dell'Unione Europea	152
X.3	CYBER SECURITY	155
X.4	Il fenomeno del derisking: l'approccio del <i>Financial Stability Board (FSB)</i> e le 19 raccomandazioni	156
X.5	L'attività del <i>Gruppo Egmont</i>	158
X.6	Il comitato di Basilea	158



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**INDICE DELLE TAVOLE**

Tavola 2.1	25
Tavola 3.1	27
Tavola 3.2	29
Tavola 3.3	30
Tavola 3.4	32
Tavola 3.5	35
Tavola 3.6	38
Tavola 3.7	42
Tavola 3.8	43
Tavola 3.9	44
Tavola 3.10	44
Tavola 3.11	45
Tavola 3.12	51
Tavola 4.1 (Fonte Gdf)	59
Tavola 4.2 (Fonte Gdf)	61
Tavola 4.3 (Fonte Gdf)	63
Tavola 4.4 (Fonte Gdf)	67
Tavola 4.5 (Fonte Gdf)	70
Tavola 4.6 (Fonte Gdf)	71
Tavola 5.1 (Fonte Uif)	83
Tavola 5.2 (Fonte Gdf)	85
Tavola 5.3 (Fonte Gdf)	87
Tavola 5.4 (Fonte Gdf)	89
Tavola 7.1	109
Tavola 7.2 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	111
Tavola 7.3 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	112
Tavola 7.4 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	114



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**INDICE**

---

Tavola 7.5 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	116
Tavola 7.6	121
Tavola 7.7	122

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO****INDICE DELLE FIGURE**

Figura 2.1	19
Figura 2.2	19
Figura 2.3	20
Figura 3.1	27
Figura 3.2	34
Figura 3.3	35
Figura 3.4	40
Figura 3.5	41
Figura 4.1 – Trend Segnalazioni Operazioni Sospette Relazione Gdf	60
Figura 4.2 – Distribuzione Per Area Geografica	61
Figura 4.3 – Ripartizione Per Categoria Di Segnalante	62
Figura 4.4 – Tipologia Di Operazioni Sospette Pervenute Dall'uif (Fonte Gdf)	63
Figura 4.5 (Fonte Gdf)	65
Figura 4.6 (Fonte Gdf)	65
Figura 4.7 (Fonte Gdf)	66
Figura 4.8 (Fonte Gdf)	69
Figura 4.9 (Fonte Gdf)	69
Figura 4.10 (Fonte Dia)	74
Figura 4.11 (Fonte Dia)	76
Figura 4.12 (Fonte Dia)	78
Figura 4.13 (Fonte Dia)	79
Figura 4.14 (Fonte Dia)	80
Figura 5.1 (Fonte Gdf)	88
Figura 5.2 (Fonte Gdf)	88
Figura 5.3 (Fonte Gdf)	91
Figura 5.4 (Fonte Gdf)	91
Figura 6.1 (Fonte Banca D'italia)	95



## Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**INDICE**

---

Figura 6.2 (Fonte Banca D'italia)	96
Figura 6.3 (Fonte Banca D'italia)	98
Figura 6.4 (Fonte Banca D'italia)	98
Figura 6.5 (Fonte Banca D'italia)	100
Figura 7.1 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	112
Figura 7.2 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	113
Figura 7.3 (Fonte Sistema Informativo Doganale Aida)	115
Figura 7.4	118
Figura 7.5	120
Figura 7.6	122



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

## INTRODUZIONE

La presente Relazione è stata elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e presentata al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento, ai sensi dell'art.4, c.2 del d. lgs 21 novembre 2007, n.231.

La relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo illustra l'evoluzione della normativa di riferimento, l'attività delle amministrazioni e delle autorità competenti ed i relativi risultati raggiunti nel 2017.

Nel corso dello stesso anno, la normativa nazionale ha visto l'emanazione del **decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tale decreto, coerentemente al focus della direttiva, amplia e sviluppa il principio dell'approccio basato sul rischio, così come richiesto dal legislatore europeo, ed individua nel **Comitato di sicurezza finanziaria** l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del suddetto rischio.

Al *Comitato* - presieduto dal Direttore generale del Tesoro - è affidato il ruolo di "cabina di regia" in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose, di contrasto e repressione del finanziamento al terrorismo, del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il decreto legislativo contiene diverse novità attinenti il novero dei soggetti obbligati, la collaborazione tra autorità, gli obblighi antiriciclaggio improntati a una più estesa applicazione del *risk based approach*: in particolare è stato istituito il "Registro del titolare effettivo di persone giuridiche e trust" e avviata la regolamentazione del canale dei cd. "money transfer".

Sempre in attuazione della direttiva europea 2015/849, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 che disciplina l'attività dei "compro oro", sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e del reimpiego di beni di provenienza illecita.

Vengono, quindi, illustrate le varie attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio dei proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo poste in essere nel corso del 2017 dalle varie Autorità, ciascuna per il suo ambito di competenza specifico, anche a livello internazionale.

La relazione - elaborata grazie ai contributi forniti dalle diverse Autorità che compongono il CSF - descrive i risultati raggiunti da ciascuna di esse, è arricchita dai dati operativi e fornisce



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

---

utili elementi per la valutazione complessiva dell'azione di prevenzione realizzata nel corso dell'anno di riferimento.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

## **I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **I.1 L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 90 DEL 25 MAGGIO 2017 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Nel corso dell'anno 2017 e nel rispetto dei principi e criteri di delega individuati dalla legge di delegazione europea 13 agosto 2016, n. 170, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo modifica e integra i decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109 e 21 novembre 2007, n. 231<sup>a</sup>, ampliando e sviluppando il principio dell'approccio basato sul rischio responsabilizzando ulteriormente i soggetti obbligati nel processo di analisi e valutazione complessiva della clientela che con essi entra in contatto.

La novella legislativa ha introdotto importanti novità attinenti il novero dei soggetti obbligati, la collaborazione tra autorità, gli obblighi antiriciclaggio improntati a una più estesa applicazione del *risk based approach* e alla semplificazione del sistema sanzionatorio e degli strumenti, tecnici e normativi, volti ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*.

Il d.lgs. n. 90/2017 disegna un sistema bilanciato e composito per la supervisione della rete di punti vendita di cui gli istituti di pagamento, insediati in Stati membri a regime fiscale e preventivo più permissivo, si avvalgono per prestare sul territorio italiano, senza stabile insediamento, servizi di pagamento e, in particolare, servizi di remessa di denaro. Le disposizioni disegnano un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di *money transfer*, per un'attività che presenta un elevato rischio di infiltrazione criminale.

---

<sup>a</sup> Con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, era stata recepita la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109, sempre attuativo della direttiva 2005/60/CE, contiene misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

## **I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata in G.U.C.E. la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La nuova direttiva introduce taluni emendamenti alla IV Direttiva antiriciclaggio, principalmente al fine di dotare il sistema di strumenti di prevenzione dei rischi connessi all'uso, per fini illegali, di valute virtuali e schede prepagate, migliorare i presidi per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto rischio e introdurre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento o sistemi centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri. La legge di delegazione europea per il 2018 costituirà il veicolo normativo attraverso cui l'ordinamento nazionale recepirà le nuove previsioni dettate dal legislatore europeo.

### **1.1.1 La normativa per l'esercizio di attività di compro oro nel Digs. 92/2017**

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto nell'ordinamento una disciplina ad hoc in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 2015<sup>b</sup>, avente ad oggetto l'adozione di una disciplina organica del settore dei compro oro, idonea a garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita di oggetti preziosi usati, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle caratteristiche identificative degli oggetti, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I lavori di predisposizione del testo hanno tenuto conto della natura essenzialmente commerciale degli operatori destinatari delle disposizioni nonché della necessità di coordinare l'intervento regolatorio con una serie di prassi e disposizioni medio tempore sviluppatasi in modo non coordinato ed uniforme.

Prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'avvio dell'attività di compro oro non soggiaceva ad alcuna regolamentazione specifica essendo richiesto esclusivamente il conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai sensi dell'articolo 127 TULPS<sup>c</sup>. L'assenza di una disciplina *ad hoc* impediva la possibilità di censire stabilmente il numero e la tipologia degli operatori, rendendo complessa qualsiasi attività di ricognizione strutturata del fenomeno.

Il decreto legislativo prevede l'istituzione di un apposito *Registro degli operatori compro oro*, tenuto e gestito dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi<sup>d</sup>. L'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro è disposta ai fini dell'esercizio in via professionale

<sup>b</sup> Legge 12 agosto 2016, n. 170. L'articolo 15 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

<sup>c</sup> Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

<sup>d</sup> Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, TUB.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

dell'attività e stabilita anche a carico degli operatori professionali in oro<sup>e</sup> diversi dalle banche, intenzionati a svolgere l'attività specifica di compro oro parallelamente all'attività principale.

Le disposizioni, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione di compro oro e la sua univoca riconducibilità al disponente, introducono l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei 500 euro, nonché l'obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato per l'effettuazione delle transazioni relative all'attività di compro oro.

Al fine di definire le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del nuovo Registro degli operatori compro oro, il decreto legislativo n. 92 rinvia all'adozione di un decreto ministeriale attuativo con la finalità di individuare procedure tecniche idonee a garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro e la tempestiva disponibilità dei dati medesimi alle autorità competenti e alle amministrazioni interessate. Il medesimo decreto ministeriale individua, inoltre, l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

Il provvedimento attuativo, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 14 maggio 2018 (pubblicato nella G.U. n.151 del 2/7/2018), completa il percorso legislativo di recepimento delle disposizioni europee volte all'individuazione e intensificazione dei presidi normativi idonei a contrastare l'utilizzo illecito di attività economiche sensibili a fenomeni di infiltrazione criminale e di reimpiego di risorse di provenienza illecita.

## **I.2 RAFFORZAMENTO DELLE NORME VOLTE A PREVENIRE NUOVE FORME DI TERRORISMO: LA DIRETTIVA (UE) N. 2017/541**

Il 15 marzo 2017 è stata adottata la Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la Decisione 2005/671/GAI sempre del Consiglio. Sulla base della Direttiva è previsto che gli Stati membri adottino disposizioni volte a sanzionare atti di terrorismo, atti riconducibili a gruppi terroristici, come la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento a fini terroristici, la fornitura e la ricezione di addestramento a tali fini, il viaggio, l'organizzazione o l'agevolazione del viaggio, nonché il finanziamento, diretto o indiretto, effettuato con l'intenzione che i capitali forniti, a gruppi o ad individui saranno utilizzati per commettere o per contribuire alla commissione dei reati detti. Il sistema penale italiano contiene una serie di previsioni volte a sanzionare tutte le condotte

<sup>e</sup> Gli operatori professionali in oro, di cui alla Legge 17 gennaio 2000 n.7, rientrano nella categoria dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. 231 del 2007 novellato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849. Per tali operatori restano ferme la disciplina specifica della legge n.7 del 2000 e le disposizioni del predetto d.lgs. 231 del 2007 dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

**I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

---

sopra menzionate<sup>f</sup>, prevedendo, tra l'altro una previsione ulteriore rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva volta a colpire anche gli atti di "auto addestramento" (art. 270-quinquies).

L'impianto sanzionatorio si è arricchito con l'introduzione, ad opera della L. 28 luglio 2016, n. 153, articolo 4, comma 1, lett. a), dell'articolo 270-quinquies.1 che punisce tutte le condotte di finanziamento con finalità di terrorismo.

---

<sup>f</sup> Codice Penale, Articoli da 270 bis a 270 sexies.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

## **II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA**

### **II.1 IL RUOLO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA E L'ANALISI DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è istituito presso il MEF in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia nel 2001 nell'ambito della strategia internazionale di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tra le altre competenze, assicura l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea (art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109), propone al Ministro dell'economia e delle finanze misure di congelamento nazionale (art. 4 bis del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) e coordina le attività delle diverse autorità ed enti competenti in materia.

Il suo mandato è stato legislativamente esteso ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90: il Comitato è oggi la "cabina di regia" in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose, di contrasto e repressione del finanziamento al terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (art. 3, decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109). Per effetto della citata novella, l'Analisi Nazionale del rischio è legislativamente prevista tra le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria e assume una valenza strategica in ambito nazionale e internazionale. L'esercizio ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di procedere all'aggiornamento quando insorgano nuovi rischi e quando ritenuto opportuno e su di essa si poggia l'analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che dovrà informare l'attività delle autorità preposte nonché l'analisi e l'implementazione di misure specifiche da parte dei presidi di prevenzione. Vengono inoltre valutati la vulnerabilità relativa dei soggetti obbligati che residua dopo l'applicazione dei presidi di prevenzione da parte di questi ultimi e le eventuali criticità dei presidi investigativi e repressivi e delle attività di sequestro e confisca.

Nel Comitato sono rappresentati il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, l'Arma dei carabinieri, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il

